



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

## ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
42	24/06/2022

### Area Tecnica

<b>OGGETTO:</b>	<b>OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO, ANCHE COLTURALE, DI ALBERI E FRONDE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA E CONFINANTI CON LE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE O SUI CUI CONFINI TRANSITANO LINEE AEREE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI PUBBLICI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</b>
-----------------	---



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

## IL SINDACO

Premesso che i fenomeni metereologici unitamente alla poderosa diffusione arborea presente sul territorio, non bilanciata dall'esecuzione di tagli colturali adeguati, rendono più critica l'attività di controllo e vigilanza sulle essenze verdi, in particolare ad alto fusto, prospicienti aree private e pubbliche, potenzialmente in grado di costituire pericolo ed arrecare danni in modo diretto e/o indiretto a persone e cose, non ultime le linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi presenti sul territorio comunale anche posizionati sul confine di diverse proprietà private;

Dato atto che per la rimozione delle piante cadute e/o comunque pericolanti e minaccianti il crollo sono dovuti intervenire in più occasioni gli operai del Comune, le Forze dell'ordine ed in particolare i Vigili del Fuoco supportati da squadre di Volontari della Protezione Civile;

Considerato che:

a) ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada - D.lg. n. 285/1992 e s.m.i. - "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

b) ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada - D.lg. n. 285/1992 e s.m.i. - "i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

Preso atto che da sopralluoghi effettuati, su tutto il territorio comunale, sono state evidenziate situazioni riconducibili a quanto sopra connotate da particolare potenziale pericolosità prospicienti ad aree private e pubbliche che possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada, di danno alla segnaletica, alle infrastrutture ed agli impianti di pubblico servizio presenti sul territorio comunale, anche posizionati sul confine di diverse proprietà private;

Richiamata altresì la definizione di CONFINE STRADALE - dettata dall'art.3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada - che deve essere inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia e della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

Dato atto delle disposizioni del Codice Civile contenute negli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici);

Ritenuto necessario, anche alla luce dei recenti fatti precedentemente narrati, assumere idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali, vicinali di uso pubblico e consortili comunque denominate ovvero sui cui confini transitano linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi presenti sul territorio comunale;

Ravvisata dunque la necessità:

- di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità, le linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi presenti sul territorio comunale dai danni causati dall'eventuale crollo di piante di alto fusto e dalla crescita incontrollata di siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;

- di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione del verde effettuata dai privati proprietari;

Visto il "Codice della Strada", approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.;



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S. " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche e integrazioni;  
Ai sensi dell'art. 107 del D.lg. 18.8.00 n.267;

## ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali, vicinali di uso pubblico e consortili comunque denominate ovvero sui cui confini transitano linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi ricadenti nel territorio del Comune di ISPRA:

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica Illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale, che non compromettano la piena visibilità della sede stradale e che non costituiscano pericolo per le linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi ;
- di verificare lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che in proiezione possono interessare, in caso di schianto, la strada ovvero le linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi, provvedendo, con un taglio colturale, al loro abbattimento ed alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e/o naturale deperimento e forte inclinazione risulti pericolosa in previsione di eventi meteorologici avversi e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale così come definito dall'art. 3 del C.d.S. enunciato in premessa ovvero dalla linea aerea dell'infrastruttura e dei pubblici servizi, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni da arbusti e fronde;
- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella prevista dai suddetti articoli del c.c. e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale.

## AVVERTE CHE

1. Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
2. Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
3. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Amministrazione Provinciale o altro Ente proprietario della strada ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità anche in relazione alle linee aeree delle infrastrutture e dei pubblici servizi presenti sul territorio comunale.
5. Indipendentemente dagli interventi di cui ai commi precedenti è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, i proprietari/conduttori rimarranno



# COMUNE DI ISPRA

## Provincia di Varese

responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

DISPONE CHE

I TRASGRESSORI DELLA PRESENTE ORDINANZA, SEMPRE CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO, SARANNO SANZIONATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA:

- VIOLAZIONE ART. 29 C.D.S. SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 173,00 AD € 695,00;
  - VIOLAZIONE ART. 31 C.D.S. SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 159,00 AD € 642,00 ;
- OLTRE ALL'APPLICAZIONE, SE PREVISTO, DELLE SANZIONI ACCESSORIE DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 211 DEL CODICE DELLA STRADA, OVVERO IN DIFETTO DELL'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE ORDINANZA, L'AMMINISTRAZIONE, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE CAPACITÀ DI INTERVENTO, PROVVEDERÀ IN VIA SOSTITUTIVA ALLE ANZIDETTE OPERAZIONI MANUTENTIVE ADDEBITANDO LE SPESE SOSTENUTE AI SOGGETTI INADEMPIENTI.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

Sindaco  
DE SANTIS MELISSA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate. Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*